

ALLEGATO A

ESTRATTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Art.43. - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza.

1. L'Amministrazione, qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili, può affidare incarichi di consulenza, di studio o di ricerca e/o di collaborazioni esterne a persone dotate di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ovvero di particolari abilitazioni anche comportanti l'iscrizione in ordini o albi, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati e che rientrino nelle competenze attribuite all'Ente.
Gli "incarichi di studio" afferiscono a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema dell'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli "incarichi di ricerca" riguardano lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente.
Gli "incarichi di consulenza" consistono nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
Per "incarichi di collaborazione" si intendono gli altri incarichi professionali non configurabili come studio, ricerca e consulenza.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, tra il Comune e il soggetto prestatore dei servizi professionali richiesti individuato deve stipularsi una convenzione o un disciplinare di incarico nei quali dovranno individuarsi:
 - a) obiettivo o obiettivi da conseguirsi;
 - b) durata della collaborazione;
 - c) corrispettivo;
 - d) modalità di espletamento della collaborazione.
3. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di una professionalità rilevabile dal curriculum vitae, da acquisire obbligatoriamente agli atti.
4. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è altresì subordinato alla corrispondenza dei medesimi alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che indichi l'oggetto dell'incarico ed i relativi obiettivi. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità previste per la sua adozione, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
5. Il conferimento degli incarichi è di competenza del dirigente del settore interessato, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio comunale, in esecuzione degli obiettivi definiti nel P.E.G. e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal comma 10 del presente articolo.

ALLEGATO A

Il responsabile del Settore interessato attesta l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze di organico.

L'affidamento avviene sulla base di una scelta comparativa effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) misura del compenso
- b) esame della professionalità ed esperienza generale
- c) esperienza specifica nell'attività oggetto dell'incarico
- d) precedenti incarichi conferiti dal Comune e svolti con piena soddisfazione dell'Ente .

Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Comune ed all'affissione all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni, salvo motivi di urgenza.

6. *Il dirigente può conferire incarichi in via diretta, senza l'espletamento di una procedura di selezione, nei seguenti casi:*

- a) quando sia andata deserta la selezione effettuata con procedura comparativa;
- b) nei casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibili l'espletamento della procedura comparativa di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) qualora si tratti di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consentono il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese ed il cui importo non superi in ogni caso i 5.000,00 euro lordi di spesa sul bilancio dell'ente;
- e) per rinnovi di incarichi professionali, solo per una volta, quando l'incarico da rinnovare è stato affidato con metodo comparativo e previsto nel bando originario e qualora il rinnovo consista in attività sostanzialmente connessa alla originaria o ad essa accessoria, rispetto alla quale l'incaricato abbia acquisito specifici elementi valutativi, organizzativi, esecutivi, ecc...; in tal caso l'atto di rinnovo dovrà espressamente motivare ed esporre gli elementi che rendono inopportuno e non rispondente a requisiti di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa il ricorso a nuova procedura comparativa.

7. *Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati secondo le seguenti forme contrattuali:*

- a) contratto di lavoro autonomo di natura professionale, quando le prestazioni oggetto dell'incarico, di natura esclusivamente specialistica, sono rese da soggetti in possesso di partita iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
- b) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere una attività in modo occasionale ed episodico, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
- c) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abitale

ALLEGATO A

attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione è caratterizzata dai seguenti elementi:

- *assenza di vincolo di subordinazione con il committente;*
 - *collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dall'ente stesso;*
 - *non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);*
 - *necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, semprechè rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.*
8. *In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.lgs. n° 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dall'Amministrazione di appartenenza del prestatore.*
 9. *I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell' incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Gli elenchi degli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.*
 10. *Il limite massimo della spesa annua, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.*
 11. *La presente disciplina non si applica agli incarichi legali da conferirsi per il patrocinio e la difesa in giudizio ed alle fattispecie previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 (Codice dei contratti pubblici).*
Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.